



Cosa è assicurato?

La Compagnia garantisce:

La riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di **collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato**. L'indennizzo delle **spese mediche sostenute a seguito dell'eventuale infortunio** subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
con il conducente privo della patente di guida;
durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste **limitazioni** ed **esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti **scoperti** e **minimi**. L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l'azzeramento del minimo e dello scoperto previsti.



Cosa è assicurato?

Genetel **garantisce il risarcimento in forma specifica** dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, o avvenuti:
con il conducente privo della patente di guida;
durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste **limitazioni** ed **esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni. In polizza sono previsti **scoperti** e **minimi**. L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l'azzeramento del minimo e dello scoperto previsti. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.



Dove vale la copertura?

Le garanzie sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.



Che obblighi ho?

L'Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. L'Aderente si impegna a rendere dichiarazioni complete e veritiere al momento della conclusione del contratto. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. L'Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio delle singole adesioni è comprensivo di imposte e viene versato alla Compagnia dalla Contraente con un premio unico anticipato, per tutta la durata della copertura assicurativa. L'Aderente provvede al pagamento del premio attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finanziamento. La durata è pari a quella del contratto di riferimento, al termine del quale la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta. Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo.



Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata pluriennale senza tacito rinnovo e, pertanto, non sono previsti la disdetta o il recesso. L'Aderente ha diritto al ripensamento entro 30 giorni dalla stipula. Per avvalersene deve comunicarlo alla Contraente al tel. 06.41595700 e riconsegnare i documenti assicurativi. In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, si risolve anche il contratto assicurativo; in caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questi casi è necessario consegnare la documentazione comprovante l'estinzione del finanziamento o l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita). Il contratto è risolto dalla data di estinzione del finanziamento o, in caso di furto, dal giorno successivo alla data di denuncia o, in tutti gli altri casi, dalla data di consegna della documentazione richiesta a supporto.

Polizza di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e infortuni del conducente

Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: *feel* Star

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 15/10/2019



genertel.it

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Recapito telefonico: 041.59.39.691
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: GTLPartners-Danni@genertel.it
- PEC: genertel@pec.genertel.it
- Indirizzo Postale: Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 264,4 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 241,4 milioni di euro. L'Indice di solvibilità di Genertel è pari al 187% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (298,4 milioni di euro) e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (159,4 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 71,7 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <http://genertel/SFCR>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non sono specificati massimali/somme assicurate. Sono assicurabili le seguenti tipologie di veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all'Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente:

- ✓ Autovetture Mercedes
- ✓ Van del marchio Mercedes-Benz
- ✓ Truck del Gruppo Daimler

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Antifurto Satellitare Esclusivamente per il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e il Pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottenere uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. L'abbonamento al servizio satellitare dovrà essere attivo dal momento della consegna del mezzo fino alla scadenza del contratto di finanziamento. L'elenco completo dei modelli autorizzati dalla Compagnia che riconoscono l'agevolazione è disponibile dal Dealer.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Upgrade valore a nuovo Per il solo Pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appartenenza il valore a nuovo incluso nel Pacchetto può essere di 12 o 24 mesi.

FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

AUTO DI CORTESIA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

4 ZAMPE A BORDO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

DANNI AL VEICOLO (KASKO)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

BONUS RIACQUISTO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PNEUMATICI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Le Autovetture Mercedes che hanno un valore di acquisto compreso tra Euro 150.001 e Euro 200.000 possono essere assicurate esclusivamente se installano un antifurto satellitare convenzionato dalla Compagnia. Veicoli non assicurabili:

- ✗ Veicoli con targa estera
- ✗ Immatricolati a uso Taxi
- ✗ Senza targa e/o con targa prova
- ✗ Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc.), trasporto di sostanze pericolose A.D.R.
- ✗ Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione

Le autovetture con valore di acquisto superiore a Euro 200.000 ed i Van e Truck con valore di acquisto superiore a Euro 150.000 possono essere assicurati previa autorizzazione della Compagnia.



Ci sono limiti di copertura?

FURTO E INCENDIO LIGHT - PACCHETTO BASE LIGHT

Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:

- ✗ causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti

Franchigie e Scoperti

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

FURTO E INCENDIO - PACCHETTO BASE

Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:

- ✗ causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti

Franchigie e Scoperti

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI, CRISTALLI - PACCHETTO PREMIUM

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

Per le sole garanzie Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici, a carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

AUTO DI CORTESIA

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:

- ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti

Franchigie e Scoperti

Per l'invalidità permanente non è previsto alcun indennizzo **in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%**.

4 ZAMPE A BORDO

Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni:

- ✗ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
- ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Franchigie e Scoperti

La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.

DANNI AL VEICOLO (KASKO)

Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono escluse dalla prestazione:

- ✗ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione;
- ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Franchigie e Scoperti

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

BONUS RIACQUISTO

Esclusioni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Franchigie e Scoperti

La garanzia non è soggetta a franchigie o scoperti.

PNEUMATICI

Esclusioni	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni: ✗ Costi di rimozione, riparazione e montaggio degli pneumatici; ✗ Danni che si concretizzano in: lenta fuga di aria (non dovuta ad un danno accidentale), rumori, vibrazioni, usura, problemi di tenuta di strada e di prestazioni; ✗ Danni subiti da uno pneumatico di cui l'Aderente non possa dimostrare l'esistenza; ✗ Danni da condotta volontaria e/o deliberata negligenza da parte dell'Aderente.
Franchigie e Scoperti	A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

Esclusioni	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni: ✗ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione; ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti	A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

Esclusioni	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni: ✗ avvenuti quando il veicolo non è in regola con la revisione; ✗ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Franchigie e Scoperti	A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia entro **3 giorni** dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza. La denuncia del sinistro può avvenire:

- via email a **mercedes@genetel.it**;
- al numero verde **800.555.444**;
- via posta: **casella postale Genetel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste**.

La struttura liquidativa dell'Impresa è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde **800.20.20.40** del Servizio Assistenza Sinistri di Genetel, operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Assistenza diretta/in convenzione:

Le prestazioni relative all'Auto di Cortesia sono erogate direttamente dal dealer Mercedes-Benz.

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:

I sinistri sono interamente gestiti da Genetel.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo **due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Genetel si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.



Quando e come devo pagare?

PREMIO	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO	In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Furto totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi voglia assicurare rischi accessori collegati alla circolazione di un veicolo oggetto di Finanziamento/Leasing con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.



Quali costi devo sostenere?

La presente adesione prevede costi a carico dell'Aderente pari al 36,35% del premio imponibile a titolo di provvigioni di intermediazione.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE I Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199.11.77.99 oppure all'indirizzo Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste. Il riscontro avverrà entro 45 giorni.

ALL'IVASS Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.206 o PEC ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

MEDIAZIONE In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it – chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI
E INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia



feel Star

Genertel S.p.A.



Ultimo aggiornamento
10/2019

Introduzione

Gentile Cliente

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.



All'interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in scheda di adesione e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

A. Condizioni di Assicurazione

SEZIONE 1	Pacchetti acquistabili	Pag. 1 di 28
SEZIONE 2	Pacchetto Base Light	Pag. 1 di 28
SEZIONE 3	Pacchetto Base	Pag. 2 di 28
SEZIONE 4	Pacchetto Premium	Pag. 3 di 28
SEZIONE 5	Garanzie opzionali al Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e al Pacchetto Premium	Pag. 4 di 28
SEZIONE 6	Garanzie opzionali al Pacchetto Premium	Pag. 7 di 28
SEZIONE 7	Norme di assicurazione	Pag. 12 di 28
SEZIONE 8	Norme che regolano le garanzie prestate	Pag. 12 di 28
SEZIONE 9	Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 16 di 28
	Allegato "Scoperti e Minimi"	Pag. 18 di 28

B. Glossario

Glossario	Pag. 27 di 28
-----------------	----------------------

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO/LEASING CON MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.

SEZIONE 1 > PACCHETTI ACQUISTABILI

> I PACCHETTI ACQUISTABILI

- PACCHETTO BASE LIGHT, valido solo per le autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende la seguente garanzia: Incendio e Furto Light per soli danni totali (accessori inclusi)
- PACCHETTO BASE valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende la seguente garanzia: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi) e ricorso terzi da incendio
- PACCHETTO PREMIUM valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende le seguenti garanzie: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi), ricorso terzi da incendio, eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici e rottura cristalli.

Per le sole autovetture il valore a nuovo può essere elevato a 24 o 36 mesi. Tale opzione potrà essere subordinata all'installazione dell'antifurto satellitare, come indicato nell'allegato "Scoperti e minimi".

SEZIONE 2 > PACCHETTO BASE LIGHT

Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base Light

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 2. 1 - FURTO E INCENDIO LIGHT

2. 1. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei soli **danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato** a seguito di:

- a) Furto o rapina
- b) Incendio

Vengono inoltre indennizzate:

- c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento
- d) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato
- e) i danni materiali e diretti provocati ai terzi, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo indicato in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di 150.000 Euro per sinistro.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

2. 1. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio
- b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
- d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso
- e) determinati da dolo o colpa grave dell'Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

2. 1. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

2. 1. 4 - Recuperi

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Aderente ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l'Aderente non intende conservare la proprietà del veicolo, la Contraente è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it** insieme alla denuncia fatta all'Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato verrà diminuito o non verrà applicato, in base al Pacchetto acquistato, il minimo e lo scoperto.
- In caso di danno da furto la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- **In caso di danno da incendio, non verrà applicato alcun minimo o scoperto** e la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

SEZIONE 3 > PACCHETTO BASE

Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base

Ad integrazione della Sezione 2 - Pacchetto Base Light, il Pacchetto Base include anche le seguenti garanzie:

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 3. 1 - FURTO E INCENDIO

3. 1. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

- a) Furto o rapina consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.
- b) Incendio

SEZIONE 4 > PACCHETTO PREMIUM

Garanzie sempre operanti con il Pacchetto Premium

Ad integrazione della Sezione 3 - Pacchetto Base, il Pacchetto Premium include anche le seguenti garanzie:

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 4. 1 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI

4. 1. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
- uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni

> QUANDO NON SONO COPERTO?

4. 1. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- determinati da dolo dell'Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe, da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

4. 1. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI O EVENTI ATMOSFERICI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it**. In caso di atto vandalico occorre inviare anche **la denuncia presentata alle Autorità**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre **non verrà applicato lo scoperto** e **verrà diminuito il minimo**. Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 4. 2 - CRISTALLI

4. 2. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino al massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi".

Come opzione alla garanzia cristalli, il massimale potrà essere elevato su richiesta dell'Aderente con i limiti previsti nell'allegato "Scoperti e minimi".

> QUANDO NON SONO COPERTO?

4. 2. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni determinati da dolo dell'Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

SEZIONE 5 > GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E AL PACCHETTO PREMIUM

Garanzia operante solo se acquistata.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 5. 1 - AUTO DI CORTESIA

La Compagnia, tramite i Concessionari Mercedes-Benz, si impegna a fornire all'Aderente un'auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di furto totale indennizzabile ai sensi dell'Art. 2.1. La garanzia è operante solo per le autovetture. Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'Aderente, della proposta di riacquisto di altro autoveicolo nuovo o a Km zero, Mercedes-Benz, entro due mesi dalla data del sinistro.

Resta convenuto che:

- l'auto di cortesia verrà reperita a cura del Concessionario Mercedes-Benz e fornita all'Aderente fino alla consegna di una nuova auto Mercedes-Benz
- l'eventuale utilizzo dell'auto di cortesia per un periodo superiore a 90 giorni resta a carico dell'Aderente, che dovrà versare direttamente al Concessionario l'eccezione della spesa
- la Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Aderente

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 5. 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5. 2. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun indennizzo.

Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto l'indennizzo di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.

5. 2. 2 - Rimborso spese di cura

La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino al massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi", degli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

5. 2. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo delle **spese di viaggio** (andata e ritorno) sostenute dal legittimo conducente per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione sito a più di 50 km dalla residenza del legittimo conducente fino ad un massimo di **Euro 500**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso il legittimo conducente si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a **Euro 1/Km** fino alla concorrenza di **Euro 500**. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.

5. 2. 4 - Diaria per ricovero

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospedaliero, corrisponde l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

5. 2. 5 - Diaria da ingessatura

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti l'ingessatura, corrisponde l'indennità giornaliera per una somma pari all'importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L'indennità giornaliera è riconosciuta con il limite **massimo di 30 giorni** a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite **massimo di 30 giorni**.

5. 2. 6 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sul massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi", in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia. L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

5. 2. 7 - Decesso

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata indicata nell'allegato "Scoperti e minimi", eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la **documentazione medica**.



> EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUENZARE SULL'INDENNIZZO?

5. 2. 8 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

> COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

5. 2. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

5. 2. 10 - Esclusioni

La garanzia non è operante in caso di infortuni:

- avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il

- contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
- b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
 - c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
 - d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it**. insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8 paragrafo 8.5.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 5.3 - 4 ZAMPE A BORDO

Art. 5.3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti, per le lesioni subite dall'animale da compagnia trasportato all'interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Il trasporto deve essere effettuato a norma di legge (art.169 comma 6 Codice della Strada) e con tutte le dovute cautele atte ad evitare danni all'animale stesso. Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. L'animale deve essere registrato presso l'anagrafe canina e/o felina (in caso di mancata iscrizione presso l'anagrafe felina dovrà essere fornita prova della proprietà dell'animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d'acquisto, documentazione di adozione ecc.). La garanzia opera anche nel caso in cui l'Aderente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e l'Aderente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità dell'Aderente. Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell'animale è legato all'attività lavorativa dell'Aderente.

Art. 5.3.2 - Rimborso spese di cura

La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino all'importo indicato in contratto, degli onorari dei veterinari; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in cliniche veterinarie; delle spese di medicinali prescritti dal veterinario; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori.

Art. 5.3.3 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infornio. Se l'infornio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale.

Art. 5.3.4 - Decesso

Qualora l'infornio abbia come conseguenza il decesso dell'animale da compagnia trasportato, la Compagnia corrisponde la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di spese di cura.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 5.3.5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell'Aderente;
- b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
- c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);

- e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medico-veterinaria.



SEZIONE 6 > GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO PREMIUM

Garanzie operanti solo se acquistate.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6. 1 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)

6. 1. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a), b), c) d) ed e).

L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; è acquistabile una sola tra le alternative riportate nei punti a), b), c) d) ed e), quelle non indicate nei documenti assicurativi sono escluse.

La Kasko Collisione Light e la Kasko Light sono acquistabili solo per le autovetture Mercedes ed i van Mercedes-Benz fino a 3.500 kg. Indennizzano esclusivamente il danno totale, nello specifico:

a) Kasko Collisione Light

garantisce l'indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

b) Kasko Light

Garantisce l'indennizzo a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato
- urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
- urto di oggetti contro il veicolo
- uscita di strada o ribaltamento

avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

La MiniKasko, Kasko Collisione e Kasko sono acquistabili per le autovetture e van Mercedes-Benz ed i truck del gruppo Daimler. Indennizzano sia il danno parziale che quello totale, nello specifico:

c) MiniKasko

garantisce l'indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, con un massimale di Euro **2.000**, avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

d) Kasko Collisione

garantisce l'indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

e) Kasko

garantisce l'indennizzo a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato
- urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
- urto di oggetti contro il veicolo
- uscita di strada o ribaltamento

avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Aderente, delle persone con lo stesso coabitanti e dei suoi dipendenti.

> **QUANDO NON SONO COPERTO?**

6. 1. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell'Aderente
- b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
- c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
- e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti

> **C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?**

6. 1. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 8.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre **non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuito il minimo**. Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

> **QUANDO SONO COPERTO?**

Art. 6.2 – BONUS RIACQUISTO

In caso di furto totale del mezzo o danno totale avvenuto in conseguenza di incendio, furto, atti vandalici o eventi atmosferici, viene riconosciuto un rimborso forfettario di Euro 500 o Euro 1.000, in base al Pacchetto scelto, se l'Aderente, entro due mesi dalla data del sinistro, sottoscrive una proposta di acquisto di un'altra autovettura o van Mercedes-Benz o truck del gruppo Daimler nuovo o a Km zero, tramite il finanziamento/leasing erogato dalla Contraente.

La garanzia Bonus Riacquisto è operante anche per danni totali conseguenti a sinistri abbinati alle garanzie Kasko, Kasko Collisione, Kasko Light e Kasko Collisione Light, se queste sono presenti nella scheda di adesione.

> **QUANDO SONO COPERTO?**

Art. 6.3 – PNEUMATICI

Art. 6.3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo di un danno totale o parziale sulla superficie esterna dello pneumatico assicurato che danneggi il suo normale funzionamento, a condizione che risulti tecnicamente impossibile o economicamente sconveniente ripararlo, derivato da uno dei seguenti eventi:

- scoppio dello pneumatico ("gomma a terra");
- contatto con il marciapiede ovvero qualsivoglia altro oggetto che causi un danno che renda inutilizzabile lo pneumatico assicurato.

Per i danni subiti agli pneumatici a causa di incendio e furto si rimanda all'Art. 3. 1 - Furto e Incendio mentre per i danni subiti a causa di atti di vandalismo, eventi sociopolitici ed atmosferici si rimanda all'Art. 4. 1 - Atti vandalici, eventi sociopolitici ed atmosferici.

La garanzia è acquistabile solo per le autovetture Mercedes-Benz ed è operante per un solo evento per anno assicurativo.

Art. 6.3.2 – Pneumatici assicurati e durata dell'assicurazione

Sono assicurati tutti e quattro gli pneumatici installati nel veicolo al momento dell'acquisto dell'auto per tutta la durata del finanziamento/leasing. Sono inclusi anche tutti i nuovi pneumatici che verranno acquistati durante periodo di finanziamento/leasing.

Tutti gli pneumatici oggetto dell'assicurazione devono essere nuovi ed omologati per la circolazione.

L'assicurazione sarà efficace a condizione che l'Aderente a seguito del sinistro acquisti e monti due nuovi pneumatici sullo stesso asse.

Il valore dell'indennizzo da liquidare è determinato nell'art. 8. 4. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6.3.3 – Esclusioni

Sono esclusi:

- Costi di rimozione, riparazione e montaggio degli pneumatici
- Danni derivanti da un montaggio inadeguato o da un uso inappropriato o scorretto dello pneumatico assicurato
- Danni che si concretizzano in: lenta fuga di aria (non dovuta ad un danno accidentale), rumori, vibrazioni, usura, problemi di tenuta di strada e di prestazioni
- Danni occorsi esercitando attività sportive quali corse o rally
- Danni dovuti a vizi occulti secondo la definizione delle disposizioni normative rilevanti (difetti di fabbrica)
- Danni subiti da uno pneumatico assicurato che l'Aderente non sia capace di esibire o di cui non possa dimostrare l'esistenza (con idonea documentazione)
- Gli pneumatici la cui usura è superiore a quella prevista dalle leggi in materia di circolazione stradale
- Danni da condotta volontaria e/o deliberata negligenza da parte dell'Aderente.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 6.3.4 – Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l'azzeramento dello scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

> C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?

Art. 6.3.5 - Obblighi a carico dell'Aderente

L'Aderente è obbligato, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile, a dare alla Compagnia avviso del sinistro entro tre giorni lavorativi successivi a quello in cui l'Aderente ha avuto conoscenza del danno subito dallo pneumatico assicurato, contattando Genertel.

Per tutti i dettagli sulla modalità di denuncia e sugli obblighi in caso di sinistro si rimanda all'art.8.9.1 - Modalità di denuncia del sinistro.



COSA FACCIO IN CASO DI ROTTURA DELLO PNEUMATICO?

Contatta immediatamente Genertel

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genertel.it** oppure chiama il numero verde **800.555.444**.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre **non verrà applicato lo scoperto**. Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

> **QUANDO SONO COPERTO?**

Art. 6.4 - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

Art. 6.4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce:

- la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
- l'indennizzo, fino ad un massimo di 5.000 Euro, delle spese mediche sostenute a seguito dell'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.

La garanzia è operante a condizione che:

- l'Aderente non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Nel caso sia presente in contratto la garanzia Kasko Collisione o Kasko, la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera limitatamente all'indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.

> **QUANDO NON SONO COPERTO?**

Art. 6.4.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo del legittimo conducente;
- b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
- c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
- e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

> **C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?**

Art. 6.4.3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi". L'Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l'azzeramento dello scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi". Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 8. 4. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno.

> **C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?**

Art. 6.4.4 - Obblighi a carico dell'Aderente

L'Aderente si obbliga a surrogare la Compagnia nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza. L'Assicurato ha l'onere di interrompere, a pena di decadenza, e fino all'erogazione dell'indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo mercedes@genertel.it.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte della Compagnia porta il tuo veicolo presso la rete ufficiale Mercedes-Benz.

- in caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 6.5 - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

Art. 6.5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce il risarcimento in forma specifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico. La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, le quali devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. L'indennizzo è limitato al massimale indicato nell'allegato "scoperti e minimi". La Compagnia si impegna inoltre a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell'Ordine).

> QUANDO NON SONO COPERTO?

Art. 6.5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell'Aderente;
- b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
- c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
- e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

La garanzia non è operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art.189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

Art. 6.5.3 – Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi". L'Aderente può procedere alla sostituzione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo l'azzeramento dello scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi". Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'Assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 8. 4. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno.



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo mercedes@genertel.it.

Ricevuto l'ok alla riparazione da parte della Compagnia porta il tuo veicolo presso la rete ufficiale Mercedes-Benz.

SEZIONE 7 > NORME DI ASSICURAZIONE

> COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 7. 1 - BENI ASSICURABILI

La Compagnia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti i veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all'Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente.

Veicoli assicurabili:

- Autovetture Mercedes
- Van del marchio Mercedes-Benz
- Truck del Gruppo Daimler

Le Autovetture Mercedes che hanno un valore di acquisto compreso tra Euro 150.001 e Euro 200.000 possono essere assicurate esclusivamente se installano un antifurto satellitare convenzionato dalla Compagnia, come descritto dalla Sezione 5 - Antifurti satellitari.

Veicoli non assicurabili:

- Veicoli con targa estera
- Immatricolati a uso Taxi
- Senza targa e/o con targa prova
- Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc), trasporto di sostanze pericolose A.D.R.
- Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione

Le autovetture con valore di acquisto superiore a Euro 200.000 ed i Van e Truck con valore di acquisto superiore a Euro 150.000 possono essere assicurati previa autorizzazione della Compagnia.

> LA MIA POLIZZA È VALIDA ANCHE ALL'ESTERO?

Art. 7. 2 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente Polizza Collettiva sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.

> COME POSSO ADERIRE?

Art. 7. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione da parte dell'Aderente al programma assicurativo dovrà avvenire mediante la compilazione e la sottoscrizione della Scheda di Adesione, presso i dealers autorizzati della Contraente con conseguente pagamento del premio. L'Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia per tutta la durata della copertura assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing.

SEZIONE 8 > NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

> COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 8. 1 - RISCHI ASSICURATI

La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in leasing e finanziamento agli Aderenti, oltre all'indennizzo dell'eventuale infortunio del conducente dei suddetti veicoli.

Art. 8. 2 - SOMME ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al prezzo di acquisto da parte dell'Aderente, come da relativa fattura. L'IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all'origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario.

Art. 8. 3 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE

L'Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 8. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE: FURTO E INCENDIO LIGHT, FURTO E INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, CRISTALLI, TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI, COLLISIONE ANIMALI SELVATICI E DANNI AL VEICOLO (KASKO)

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

8. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Genertel tramite: mail mercedes@genertel.it, numero verde 800.555.444 o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste. Tale denuncia deve essere inoltrata entro **tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Aderente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia sporta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall'Autorità stessa (firmata e/o timbrata). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di eventi naturali la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

- l'estratto cronologico generale e certificato di perdita di possesso (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico)
- la carta di circolazione
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà ("bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'Assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità fornendo tutta l'assistenza necessaria.

8. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell'indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.

In caso di furto parziale l'indennizzo è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'Aderente voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

> COME POSSO DETERMINARE IL DANNO?

8. 4. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di DANNO PARZIALE l'ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo eventualmente previsto dalle singole garanzie, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio. Per le parti di carrozzeria non è previsto il degrado.

Il degrado d'uso viene stabilito sulla base delle tabelle che seguono in base alla durata del "valore a nuovo" scelto:

Tabella di degrado	Anno assicurativo					
Valore a nuovo	1	2	3	4	5	6
12 mesi	0	25%	35%	45%	50%	55%
24 mesi	0	0	35%	45%	50%	55%
36 mesi	0	0	0	45%	50%	55%

Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento o in caso di acquisto della garanzia Pneumatici si rimanda alla "Tabella di rimborso". L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore residuo dopo il sinistro. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.

In caso di DANNO TOTALE l'ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo eventualmente previsto dalle singole garanzie, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella seguente (Tabella di degrado):

Tabella di degrado	Anno assicurativo					
Valore a nuovo	1	2	3	4	5	6
12 mesi	0	25%	35%	45%	50%	55%
24 mesi	0	0	35%	45%	50%	55%
36 mesi	0	0	0	45%	50%	55%

In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l'Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, qualora l'Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile).

In caso di veicolo concesso in leasing, qualora il valore assicurato sia comprensivo di IVA, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in base al regime fiscale comunicato dal conduttore, come previsto dalla relativa normativa vigente.

L'iva del solo bene verrà calcolata sull'anticipo e sui canoni di leasing pagati dal conduttore dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria alla data del furto totale.

In caso dei "veicoli a chilometri 0" per il valore assicurato si considerano le stesse percentuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L'anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.

Il danno si deve intendere "totale" quando il costo della riparazione è uguale o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro.

In caso di acquisto della garanzia Pneumatici per i danni agli pneumatici l'ammontare massimo indennizzabile è pari a Euro 300 o Euro 600, tasse incluse, in base al Pacchetto acquistato. Il massimale è riferito alla coppia di pneumatici montati sullo stesso asse ed è indennizzabile al massimo un evento per ogni anno assicurativo.

L'assicurato riceverà un rimborso sul costo del nuovo pneumatico secondo la tabella sotto indicata, che tiene conto del degrado dello pneumatico sostituito:

Tabella di rimborso	Anno assicurativo					
	1	2	3	4	5	6
% rimborso	100%	75%	65%	55%	50%	45%

Con Anno assicurativo¹ si intende un anno a partire dalla data di acquisto del veicolo o un anno a partire dalla data di acquisto e di installazione di nuovi pneumatici che sostituiscono i precedenti.

Nel caso in cui vengano forati entrambi gli pneumatici nello stesso asse, verrà applicato un minimo o uno scoperto. Per tutti i dettagli si rimanda all'allegato "Scoperti e minimi".

8.4.4 - Limite massimo all'indennizzo

La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 8.5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.5.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Genertel tramite mail mercedes@genertel.it o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.

In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 8.6 - AUTO DI CORTESIA

8.6.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per attivare la garanzia auto di cortesia l'Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L'acquisto deve essere conseguente al furto del precedente veicolo.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 8.7 - INFORTUNI DELL'ANIMALE DOMESTICO TRASPORTATO

8.7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall'infortunio. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medico-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 8.8 - BONUS RIACQUISTO

8.8.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per attivare la garanzia Bonus riacquisto l'Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L'acquisto deve essere conseguente al danno totale del precedente veicolo.

> COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 8.9 - PNEUMATICI

8.9.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per attivare la garanzia Pneumatici l'Aderente è obbligato, a pena della possibile perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile, a dare alla Compagnia avviso del sinistro entro tre giorni lavorativi successivi a quello in cui l'Aderente ha avuto conoscenza del danno subito dallo pneumatico assicurato.

L'Aderente deve presentare la fattura d'acquisto dei nuovi pneumatici installati sullo stesso asse e la fattura del montaggio degli stessi.

Nel caso in cui l'acquisto e/o la sostituzione vengano effettuati presso dei centri non appartenenti alla rete ufficiale Mercedes-Benz, oltre alle fatture di acquisto e montaggio degli pneumatici, l'Aderente dovrà inviare alla Compagnia le foto (dello pneumatico o del veicolo) che dimostrino il danno subito e i documenti attestanti l'assistenza stradale eventualmente ricevuta.

SEZIONE 9 › NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 9. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 9. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9. 4 - Decorrenza e durata della Garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finanziamento.

La durata è pari a quella del contratto di riferimento erogato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell'Aderente da parte della Contraente.

Al termine della durata del contratto di riferimento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è prevista la sospensione in corso del contratto.

Art. 9. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 9. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l'esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l'Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Aderente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l'esito all'Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato, cioè l'Aderente, e ha la facoltà di delegare la carrozzeria convenzionata ad incassare direttamente l'indennizzo dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dalla carrozzeria con il perito della Compagnia.

In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo.

Art. 9.7 - Riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz

In caso di danni al veicolo, qualora l'Aderente si rechi presso la rete ufficiale Mercedes-Benz, la Compagnia, previa sottoscrizione della delega di pagamento, gestirà direttamente il sinistro con la carrozzeria senza alcun anticipo di denaro da parte dell'Aderente.

Art. 9.8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio

In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un soggetto diverso dall'Aderente, la Contraente restituirà al terzo la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte previa ricezione del modulo di autorizzazione firmato da parte dell'Aderente.

In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; il Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Furto totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.

Art. 9.9 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.

Art. 9.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria di Trieste.

Art. 9.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art. 9.12 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.

Art. 9.13 - Diritto dell'Aderente al ripensamento e annullamento del contratto di finanziamento/leasing

L'Aderente che intende esercitare il diritto di ripensamento deve comunicarlo tempestivamente alla Contraente, al tel. 06.41595700, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e consegnando tutti i documenti assicurativi ricevuti.

La Contraente provvederà a rimborsare all'Aderente il premio pagato e non goduto.

Salvo che non si siano verificati sinistri, qualora la Contraente annulli il contratto di finanziamento/leasing entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto la Contraente provvederà a chiudere la posizione assicurativa e a rimborsare all'Aderente il premio pagato e non goduto.

ALLEGATO “SCOPERTI E MINIMI”

Gli scoperti e i minimi, variano in base al modello acquistato e alla provincia indicata nel libretto dell'autovettura. Per i van ed i truck non si tiene conto della provincia.

Per identificare gli scoperti e i minimi che verranno applicati alla polizza occorre procedere come segue:

1. individuare la zona territoriale di appartenenza tramite la tabella nella sezione “Zona territoriale” incrociando la provincia con il proprio modello di veicolo
2. verificare nella sezione “Scoperti e Minimi”, gli scoperti e minimi applicati per il proprio modello di veicolo in base alla propria zona territoriale e al Pacchetto prescelto

Sommario

SEZIONE 1	ZONA TERRITORIALE	Pag. 19 di 28
SEZIONE 2	SCOPERTI E MINIMI	Pag. 21 di 28
	• Classe A-B-C e CLA-GLA-GLB	Pag. 21 di 28
	• Restanti modelli Mercedes	Pag. 22 di 28
	• Van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler	Pag. 23 di 28
SEZIONE 3	OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM	Pag. 23 di 28
	• Auto di cortesia	Pag. 23 di 28
	• Infortuni del conducente	Pag. 23 di 28
	• 4 zampe a bordo	Pag. 23 di 28
SEZIONE 4	OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM	Pag. 24 di 28
	• Upgrade massimale cristalli	Pag. 24 di 28
	• Upgrade valore a nuovo	Pag. 24 di 28
	• Danni al veicolo (Kasko)	Pag. 25 di 28
	• Bonus riacquisto	Pag. 25 di 28
	• Pneumatici	Pag. 26 di 28
	• Tutela danni da veicoli non assicurati	Pag. 26 di 28
	• Collisione con animali selvatici	Pag. 26 di 28
SEZIONE 5	ANTIFURTI SATELLITARI	Pag. 26 di 28

SEZIONE 1 - ZONA TERRITORIALE

Gli scoperti e i minimi, se previsti, per le sole autovetture vengono differenziati in zone territoriali. Tali zone territoriali sono distinte per modelli o gruppi di modelli di autovetture come segue. Per individuare la propria zona territoriale di appartenenza incroci la provincia indicata nel libretto con il modello di veicolo scelto:

Provincia	Zone territoriali per modelli		
	Classe A, B, GLA, GLB, CLA	Classe C	Restanti Modelli
Agrigento	3	3	3
Alessandria	2	2	2
Ancona	3	3	3
Aosta	1	1	1
Arezzo	1	1	1
Ascoli Piceno	3	3	3
Asti	4	4	5
Avellino	9	9	9
Bari	9	9	9
Barletta Andria Trani	9	9	9
Belluno	1NE	1	1
Benevento	5	5	5
Bergamo	3	3	4
Biella	1	1	1
Bologna	2NE	2	2
Bolzano	1NE	1	1
Brescia	5	5	5
Brindisi	5	5	5
Cagliari	4	4	4
Caltanissetta	2	3	2
Campobasso	6	6	7
Carbonia Iglesias	4	4	4
Caserta	9	9	9
Catania	4	4	4
Catanzaro	3	3	3
Chieti	7	7	7
Como	3	3	3

Provincia	Zone territoriali per modelli		
	Classe A, B, GLA, GLB, CLA	Classe C	Restanti Modelli
Cosenza	3	3	3
Cremona	3	3	4
Crotone	3	3	3
Cuneo	1	1	1
Enna	2	3	2
Fermo	2	2	2
Ferrara	3	3	3
Firenze	2	2	2
Foggia	9	9	9
Forli Cesena	1NE	1	1
Frosinone	7	7	7
Genova	3	3	4
Gorizia	3	3	4
Grosseto	2	2	2
Imperia	3	3	4
Isernia	6	6	7
La Spezia	3	3	4
L'aquila	6	6	7
Latina	7	7	7
Lecce	5	5	5
Lecco	2	2	2
Livorno	1	1	1
Lodi	3	3	4
Lucca	1	1	1
Macerata	2	2	2
Mantova	4	4	5
Massa	1	1	1

Provincia	Zone territoriali per modelli		
	Classe A, B, GLA, GLB, CLA	Classe C	Restanti Modelli
Matera	7	7	7
Medio Campidano	4	4	4
Messina	2	3	2
Milano	6	6	6
Modena	3	3	4
Monza Brianza	7	7	7
Napoli	9	9	9
Novara	3	3	3
Nuoro	4	4	4
Ogliastra	4	4	4
Olbia Tempio	4	4	4
Oristano	4	4	4
Padova	2NE	2	2
Palermo	4	4	4
Parma	3	3	4
Pavia	4	4	5
Perugia	2	2	2
Pesaro Urbino	2	2	2
Pescara	5	5	5
Piacenza	3	3	4
Pisa	1	1	1
Pistoia	1	1	1
Pordenone	1NE	1	1
Potenza	7	7	7
Prato	1	1	1
Ragusa	2	3	2
Ravenna	1NE	1	1
Reggio Calabria	5	5	5
Reggio Emilia	1NE	2	1

Provincia	Zone territoriali per modelli		
	Classe A, B, GLA, GLB, CLA	Classe C	Restanti Modelli
Rieti	7	7	7
Rimini	2NE	2	2
Roma	8	8	8
Rovigo	1NE	1	1
Salerno	9	9	9
San Marino	2NE	2	2
Sassari	4	4	4
Savona	3	3	4
Siena	1	1	1
Siracusa	2	3	2
Sondrio	4	4	5
Sud Sardegna	4	4	4
Taranto	5	5	5
Teramo	5	5	5
Terni	2	2	2
Torino	6	6	6
Trapani	5	5	5
Trento	1NE	2	1
Treviso	1NE	1	1
Trieste	1NE	1	1
Udine	3	3	4
Varese	1	1	1
Venezia	3	3	4
Verbania	3	3	3
Vercelli	1	1	1
Verona	3	3	4
Vibo Valentia	7	7	7
Vicenza	3	3	4
Viterbo	5	5	5

SEZIONE 2 - SCOPERTI E MINIMI

Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium

In base alla scelta del Pacchetto, al veicolo assicurato e alla zona territoriale verranno applicati (per le garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli) gli scoperti e i minimi indicati nelle tabelle sottostanti. Per i soli danni totali, grazie al riacquisto da parte dell'Aderente di un altro veicolo, è possibile avere una diminuzione o azzeramento degli scoperti e i minimi. La sottoscrizione della proposta di riacquisto deve avvenire entro due mesi dalla data del sinistro. Il nuovo veicolo (auto o van o truck) deve essere nuovo o a Km zero di marca Mercedes-Benz. Per tutti i dettagli si rimanda alle tabelle della Sezione 2 - Scoperti e minimi.

PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - GLA - GLB - CLA

Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (*)

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	€ 0
		Furto	Riparazione fuori e in rete	10%	€ 260
Totale	Tutte le zone	Incendio Light e Incendio	Con e senza riacquisto	0%	€ 0
	1NE, 1, 2NE, 2 e 3	Furto Light e Furto	Con riacquisto	5%	€ 155
			Senza riacquisto	15%	€ 260
	4, 5 e 6	Furto Light e Furto	Con riacquisto	10%	€ 260
			Senza riacquisto	15%	€ 260
	7, 8 e 9	Furto Light e Furto	Con riacquisto	15%	€ 260
Senza riacquisto			25%	€ 515	

(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000

PACCHETTO PREMIUM CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - GLA - GLB - CLA

Furto, Incendio(*), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici)

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	€ 0
	1NE, 1, 2NE, 2 e 3	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 200
			Riparazione fuori rete	10%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 250
			Riparazione fuori rete	10%	€ 1.000
	4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 250
			Riparazione fuori rete	15%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 350
			Riparazione fuori rete	15%	€ 1.000
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 350
			Riparazione fuori rete	20%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 350
Riparazione fuori rete			20%	€ 1.000	
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	€ 0
		Furto e VA	Con riacquisto	0%	€ 0
	1NE, 1, 2NE, 2 e 3	Furto e VA	Senza riacquisto	10%	€ 500
	4, 5 e 6	Furto e VA	Senza riacquisto	15%	€ 500
	7, 8 e 9	Furto e VA	Senza riacquisto	20%	€ 1.000

(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000

(**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi.

PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE RESTANTI MODELLI MERCEDES

Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (**)

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	€ 0
	1, 2, 3, 4, 5 e 6	Furto	Riparazione fuori e in rete	15%	€ 260
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione fuori e in rete	10%	€ 260
Totale	Tutte le zone	Incendio Light e Incendio	Con e senza riacquisto	0%	€ 0
	1, 2 e 3	Furto Light e Furto	Con riacquisto	5%	€ 155
			Senza riacquisto	15%	€ 260
	4, 5 e 6	Furto Light e Furto	Con riacquisto	10%	€ 260
			Senza riacquisto	15%	€ 260
	7, 8 e 9	Furto Light e Furto	Con riacquisto	15%	€ 260
Senza riacquisto			25%	€ 515	

(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000

PACCHETTO PREMIUM RESTANTI MODELLI MERCEDES

Furto, Incendio(**), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici)

Danno	Zona	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale	Tutte le zone	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	€ 0
	1, 2 e 3	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 200
			Riparazione fuori rete	10%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 250
			Riparazione fuori rete	10%	€ 1.000
	4, 5 e 6	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 250
			Riparazione fuori rete	15%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 350
			Riparazione fuori rete	15%	€ 1.000
	7, 8 e 9	Furto	Riparazione in rete	0%	€ 350
			Riparazione fuori rete	20%	€ 1.000
		VA	Riparazione in rete	0%	€ 350
Riparazione fuori rete			20%	€ 1.000	
Totale	Tutte le zone	Incendio	Con e senza riacquisto	0%	€ 0
		Furto e VA	Con riacquisto	0%	€ 0
	1, 2 e 3	Furto e VA	Senza riacquisto	10%	€ 500
	4, 5 e 6	Furto e VA	Senza riacquisto	15%	€ 500
	7, 8 e 9	Furto e VA	Senza riacquisto	20%	€ 1.000

(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000

(**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi.

PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E PACCHETTO PREMIUM VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER

Furto e Incendio Light (*), Furto e Incendio (*), Cristalli (**), e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici)

Danno	Garanzia	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale	Incendio	Riparazione fuori e in rete	0%	€ 0
	Furto e VA	Riparazione in rete	0%	€ 500
		Riparazione fuori rete	15%	€ 1.500
Totale	Incendio Light (*) e Incendio	Con e senza riacquisto	0%	€ 0
		Furto Light e Furto e VA	Con riacquisto	0%
		Senza riacquisto	10%	€ 500

(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000

(**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 1.000 (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi.

Il valore a nuovo sarà sempre di 12 mesi. Il Furto Light e l'Incendio Light sono validi solo per i van.

SEZIONE 3 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM

Auto di cortesia

Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale si impegna tramite il Concessionario Mercedes-Benz, a fornire all'Aderente un'auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.

Infortuni del conducente

La garanzia infortuni del conducente viene offerta alle autovetture, i van ed i truck, senza differenziazioni per le zone territoriali, in base all'opzione scelta come indicato nella tabella sottostante:

	Opzione 1	Opzione 2
Massimale morte	€ 50.000	€ 100.000
Massimale invalidità permanente	€ 50.000	€ 100.000
Franchigia	5 %	5 %
Spese mediche	€ 5.000	€ 10.000
Diaria da ricovero e da ingessatura	€ 50	€ 100
Spese di viaggio	€ 500	€ 500

4 zampe a bordo

Il massimale della garanzia 4 zampe a bordo è di Euro 2.000 senza applicazione di scoperti e/o minimi.

SEZIONE 4 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM

Upgrade massimale cristalli

Il massimale della garanzia cristalli può essere elevato per:

- le auto da 600 euro a 1.000 euro o 1.500 euro o 2.000 euro
- i van ed i truck da 1.000 euro a 2.000 euro

per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti e/o minimi.

Upgrade valore a nuovo

Per il solo Pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appartenenza il valore a nuovo incluso nel Pacchetto può essere di 12 o 24 mesi come riportato nella tabella sottostante. Tale opzione potrà essere subordinata all'installazione dell'antifurto satellitare come indicato:

Valore a nuovo incluso nel Pacchetto	Provincia			
12 mesi(*)	Agrigento	Caserta	Medio Campidano	Ragusa
	Avellino	Catania	Messina	Reggio Calabria
	Bari	Catanzaro	Napoli	Salerno
	Barletta-Andria-Trani	Cosenza	Nuoro	Sassari
	Benevento	Crotone	Ogliastra	Siracusa
	Brindisi	Enna	Olbia-Tempio	Sud Sardegna
	Cagliari	Foggia	Oristano	Taranto
	Caltanissetta	Lecce	Palermo	Trapani
	Carbonia-Iglesias	Matera	Potenza	Vibo Valentia
12 mesi	Ancona	Frosinone	Macerata	Prato
	Arezzo	Grosseto	Massa	Rieti
	Ascoli Piceno	Isernia	Perugia	Roma
	Campobasso	L'aquila	Pesaro Urbino	Siena
	Chieti	Latina	Pescara	Teramo
	Fermo	Livorno	Pisa	Terni
	Firenze	Lucca	Pistoia	Viterbo
	24 mesi	Alessandria	Ferrara	Novara
Aosta		Forli Cesena	Padova	Torino
Asti		Genova	Parma	Trento
Belluno		Gorizia	Pavia	Treviso
Bergamo		Imperia	Piacenza	Trieste
Biella		La Spezia	Pordenone	Udine
Bologna		Lecco	Ravenna	Varese
Bolzano		Lodi	Reggio Emilia	Venezia
Brescia		Mantova	Rimini	Verbania
Como		Milano	Rovigo	Vercelli
Cremona		Modena	San Marino	Verona
Cuneo		Monza Brianza	Savona	Vicenza

(*) Per ottenere l'upgrade del valore a nuovo a 24 o 36 mesi sarà obbligatorio installare l'antifurto satellitare con i modelli indicati nella sezione "Antifurti satellitari".

Danni al veicolo (KASKO)

In base al veicolo e la zona territoriale vengono applicati i minimi e gli scoperti indicati nelle tabelle di cui sotto:

TUTTE LE AUTOVETTURE MERCEDES				
Minikasko (*), Kasko Collisione Light (**), Kasko Collisione (**), Kasko Light (**), e Kasko (**)				
Danno	Zona	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale (***)	1, 1NE, 2, 2NE e 3	Riparazione in rete	0%	€ 250
		Riparazione fuori rete	10%	€ 1.000
	4, 5 e 6	Riparazione in rete	0%	€ 350
		Riparazione fuori rete	15%	€ 1.000
	7, 8 e 9	Riparazione in rete	0%	€ 350
		Riparazione fuori rete	20%	€ 1.000
Totale	Tutte le zone	Con riacquisto	0%	€ 0
	1, 1NE, 2, 2NE e 3	Senza riacquisto	10%	€ 500
	4, 5 e 6	Senza riacquisto	15%	€ 500
	7, 8 e 9	Senza riacquisto	20%	€ 1.000

(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000
(**) Il massimale della Kasko Collisione Light, Kasko Collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato
(***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko Collisione e Kasko

VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER			
Minikasko (*), Kasko Collisione Light (**), Kasko Collisione (**), Kasko Light (**), e Kasko (**)			
Danno	Tipo di riparazione o riacquisto	Scoperto	Minimo
Parziale (***)	Riparazione in rete	0%	€ 500
	Riparazione fuori rete	15%	€ 1.500
Totale	Con riacquisto	0%	€ 0
	Senza riacquisto	10%	€ 500

(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000
(**) Il massimale della Kasko Collisione Light, Kasko Collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato
(***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko Collisione e Kasko

Gli scoperti e i minimi per i van ed i truck non sono influenzati dalla zona territoriale. La Kasko Collisione Light e la Kasko Light sono valide solo per i van.

Bonus riacquisto

La garanzia Bonus riacquisto può essere acquistata con due diversi massimali come specificato nella tabella sottostante senza applicazione di scoperti e/o minimi:

	Opzione A	Opzione B
Massimale	€ 500	€ 1.000

Pneumatici

La garanzia Pneumatici viene offerta alle sole autovetture Mercedes-Benz con la possibilità di acquistare due diversi massimali come specificato nella tabella sottostante:

	Massimale*	Nuovo pneumatico	Rottura di un solo pneumatico nello stesso asse		Rottura di entrambi gli pneumatici nello stesso asse	
			Scoperto	Minimo	Scoperto**	Minimo**
Opzione A	€ 300	Acquisto e sostituzione in rete	0%	€ 0	0%	€ 50
		Acquisto e/o sostituzione fuori rete	10%	€ 20	10%	€ 100
Opzione B	€ 600	Acquisto e sostituzione in rete	0%	€ 0	0%	€ 100
		Acquisto e/o sostituzione fuori rete	10%	€ 40	10%	€ 200

* applicato alla coppia di pneumatici sullo stesso asse
 ** applicato al costo della coppia di pneumatici sullo asse

Tutela danni da veicoli non assicurati

Il massimale della garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati è il valore assicurato a cui viene applicato uno scoperto/minimo in base al fatto che la riparazione venga fatta o meno presso la rete ufficiale Mercedes-Benz come specificato nella tabella sottostante:

	Scoperto	Minimo
Riparazione in rete	0%	€ 0
Riparazione fuori rete	10%	€ 250

Collisione con animali selvatici

Il massimale della garanzia Collisione con animali selvatici è di Euro 2.000 a cui viene applicato uno scoperto/minimo in base al fatto che la riparazione venga fatta o meno presso la rete ufficiale Mercedes-Benz come specificato nella tabella sottostante:

	Scoperto	Minimo
Riparazione in rete	0%	€ 0
Riparazione fuori rete	10%	€ 150

SEZIONE 5 - ANTIFURTI SATELLITARI

Esclusivamente per il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e il Pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottenere uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. Per ottenere tale agevolazione, l'abbonamento al servizio satellitare dovrà essere attivo dal momento della consegna del mezzo fino alla scadenza del contratto di finanziamento. In caso di antifurto difforme o mancante o di mancato abbonamento del servizio satellitare, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose come previsto dal Codice Civile. L'elenco completo dei modelli autorizzati dalla Compagnia che riconoscono l'agevolazione è disponibile dal Dealer.

B. Glossario

> **A.D.R.**

Le merci pericolose classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839

> **Accessori**

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso

> **Aderente/Conducente**

Il proprietario/locatario delle autovetture o veicoli commerciali o veicoli industriali Mercedes-Benz concessi in finanziamenti/leasing dalla Contraente.

> **Aggravamento del rischio**

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio. In questo caso la Compagnia può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

> **Animale da compagnia**

Per la garanzia 4 zampe a bordo si intendono cani e gatti

> **Animali selvatici**

Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (es. daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.)

> **Apparecchi multimediali non di serie**

Radio, telefoni, lettori CD, MP3 e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo

> **Aree aeroportuali**

Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari

> **Assicurato**

Per i contratti di leasing, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l'Aderente

> **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione

> **Compagnia**

Genertel S.p.A.

> **Contraente**

Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva, cioè MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.

> **Contratto di riferimento**

Il contratto di leasing o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l'Aderente

> **Danno parziale**

Danno di importo inferiore al 80% del valore assicurato.

> **Danno Totale**

Danno di importo uguale o superiore al 80% del valore assicurato.

> **Degrado**

La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato

> **Franchigia**

La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro

> **Furto**

L'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)

> **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

> **Incendio**

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma

> **Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili

> **Invalidità permanente**

La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

> **Km zero**

Sono veicoli con passaggio di proprietà avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione

> **Legittimo conducente**

L'Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo

> **Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l'assicurazione

> **Perdita totale**

Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo uguale o inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro

> **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

> **Premio**

La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia

> **Relitto**

Ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso

> **Rete Ufficiale Mercedes-Benz**

Ogni punto vendita Mercedes-Benz o Smart e le sue officine o carrozzerie autorizzate nonché le altre Società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate)

> **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro

› **Risoluzione**

Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge

› **Rivalsa**

Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell'Aderente l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione

› **Scoperto**

La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto

› **Sinistro**

L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

› **Truck**

Veicolo industriale immatricolato come autocarro destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg

› **Valore a nuovo**

Il valore assicurato senza applicazione del degrado d'uso

› **Valore assicurato**

Il valore indicato nella fattura d'acquisto comprensiva di optional stabilmente fissati (sia per i veicoli nuovi che usati)

› **Van**

Veicolo commerciale immatricolato come autocarro destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 Kg

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 9-12 telefono 041.59.39.691
email GTLPartners-Danni@genertel.it
posta Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Via Ferretto 1,
31021 Mogliano Veneto (TV)



ASSISTENZA SINISTRI

Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO:

Denuncia scritta a

Genertel S.p.A.

lun/ven 8-20 telefono 800.555.444
email mercedes@genertel.it
casella postale Genertel S.p.A. – CP 556 – 34132 Trieste



HOME INSURANCE

Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:

link <https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do>



RECLAMI

Per effettuare un RECLAMO:

Rivolgersi per iscritto a

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste
email quality@genertel.it
fax 199-11.77.99
e/o all'IVASS IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

